



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA SU SARDEGNA CAT RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE, L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE ORDINARIA E PRECOATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 816-836 DELLA L. N. 160 DEL 2019 E LA GESTIONE, L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE ORDINARIA E PRECOATTIVA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI DI CUI ALLA L. N. 160 DEL 2019, ART. 1 COMMI 837-845.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 133 del 24/02/2023 questa Amministrazione ha determinato di affidare in concessione la gestione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e precoattiva del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816-836 della l. n. 160 del 2019 e la gestione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e precoattiva del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati di cui alla l. n. 160 del 2019, art. 1 commi 837-845.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma "Sardegna CAT" www.sardegna.cat.it e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Sant'Antioco [11071]

CIG 9650707F57 - CUP D39H2000025004

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Lai Beatrice - beatrice.lai@comune.santantioco.su.it.

La presente procedura si svolgerà sulla piattaforma "Sardegna CAT", pertanto, le imprese che intendono partecipare alla procedura dovranno abilitarsi al portale Sardegna CAT effettuando la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) modulo di domanda di partecipazione;
- d) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- e) documento di gara unico europeo in formato Editabile e in pdf;
- f) Patto di integrità recepito e adottato con Delibera di G.C. n. 77/2016 del 24/05/2016;
- g) modulo Offerta Economica;
- h) Informazioni integrative.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante <https://comune.santantioco.su.it> nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: <https://trasparenza.comune.santantioco.su.it/L190/> nella sezione "bandi di gara e contratti" e sulla Piattaforma [https://www.sardegna.cat.it](http://www.sardegna.cat.it) nella sezione dedicata alla gara

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente al sistema telematico secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo <https://www.sardegna.cat.it>, entro il termine fissato per il giorno 17/03/2023.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, entro il "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti".

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all'interno

della piattaforma telematica presente sul sito <https://www.sardegnaecat.it> e più precisamente all'interno della pagina relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

NON SARA' EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTATA IN FORMA DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma SardegnaCAT.

La stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare la piattaforma telematica al fine di prendere coscienza di quanto sopra riportato

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la concessione in questione non può essere divisa in lotti funzionali perché la prestazione richiesta al concessionario è omogenea e riferibile per intero a un'unica tipologia di attività.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Concessione per la gestione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e precoattiva del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816- 836 della l. v. 160 del 2019 e la gestione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e precoattiva del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati di cui alla l. v. 160 del 2019, art. 1 commi 837-845.	79940000-5 Servizi di organismi di riscossione	P	182.250,00
valore presunto della concessione				182.250,00

In base all'art. 35, comma 4, del D. Lgs 50/2016 il valore presunto della concessione, per i 3 anni di durata, è stimato in € **121.500,00** al netto di Iva (calcolato applicando l'aggio massimo posto a base di gara pari al

27,00% alla cifra delle riscossioni effettuate quale media degli ultimi 5 anni, che risulta essere pari ad € 150.000,00 annuo.

Il Valore presunto della concessione è al netto di Iva.

Importo degli oneri della sicurezza: € 1.822,00. Stima degli oneri di sicurezza come previsto art. 100 d. Lgs 81/2008. Non sono rilevabili rischi interferenti di cui all'art. 26 c. 3 bis D.Lgs 81/08 per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono pertanto oneri per la sicurezza da interferenza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il valore presunto della concessione comprende anche i costi della manodopera che il partecipante avrà cura di dettagliare nella relazione tecnico/illustrativa;

L'importo a base di gara è costituito dall'aggio, unico per tutti i servizi oggetto della concessione, soggetto esclusivamente a ribasso, fissato nella misura del **27,00%** (ventisette per cento). L'aggio si intende al netto dell'IVA se ed in quanto dovuta.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

DURATA

La durata della presente concessione è di anni 3 a decorrere dalla data di consegna del servizio risultante da apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 8, c.1 lett. a della l.120/2020, il Comune si riserva la facoltà di dare esecuzione al contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.lgs 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.lgs, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. La consegna in via d'urgenza dovrà essere comprovata da apposito verbale.

OPZIONI E RINNOVI

L'affidamento può, ad esclusiva discrezione del Comune, essere rinnovato per un periodo massimo di 1 anno, alle medesime condizioni, sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata limitatamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice dei contratti pubblici (max sei mesi). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

E' vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

- d. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- e. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità recepito e adottato con Delibera di G.C. n. 77 del 24/05/2016 e allegato alla lettera di invito costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81,

commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione al D.M. 289/2000 ed ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui al comma 807 legge n. 160/2019;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice che esercitano le attività di riscossione e accertamento di tributi e di altre entrate, devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale complessivo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018/2019/2020) non inferiore ad € 364.500,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice)
 - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- b) possesso di n. 2 (due) referenze bancarie, rilasciate da primari istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che comprovano la capacità economica finanziaria dell'impresa attestanti che l'impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Le referenze, che devono essere inserite nella Documentazione amministrativa, e riportare una data non anteriore a sei mesi dal termine di presentazione delle offerte per il presente appalto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando servizi analoghi a quelli oggetto di gara in almeno 3 Comuni appartenenti alla stessa classe del Comune di Sant'Antioco. Ai fini della formulazione dell'offerta si rende noto che il Comune di Sant'Antioco, registra un numero di abitanti al 31.12.2022 pari a 10.810 abitanti;
- b) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara.

La comprova del requisito relativo ai servizi analoghi è fornita mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

La comprova del requisito della certificazione di qualità è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma U-I CEI E- ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 5.1 lett. a) e il requisito di **iscrizione all'Albo Nazionale di cui al punto 5.1 lett. b)** devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al **punto 5.3 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito del possesso della certificazione di qualità di cui al punto 5.3 lett. b) deve essere posseduto almeno dalla mandataria

9 . INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e l'iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al **punto 5.1 lett. a) e lett. b)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 5.3 lett. a) e lett. b), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

L'ipotesi di ricorso all'avvalimento per la **certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001/2015**, comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità. Il contratto di avvalimento dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 17 del Capitolato, in ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre a essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) è vietato il sub-appalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie di:

- a) attacchinaggio;
- b) stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, in quanto applicabili.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 3.645,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e

speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 v. 50";
- d. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prevedendo la possibilità, in caso di aggiudicazione, di estenderne la durata per almeno ulteriori 120 giorni nell'ipotesi in cui alla scadenza dei 180 giorni non sia ancora stato stipulato il contratto d'appalto;
- e. prevedere espressamente:
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - o la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

2) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

3) essere correlata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 120 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del

sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 830 del 21 dicembre 2021 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Nel caso di mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il portale Sardegna CAT, dovranno essere redatti in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. 82/2005.

Termine di ricezione delle offerte: **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11:00 DEL GIORNO 17/03/2023**. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

La imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connessione necessari a raggiungere il sistema telematico di trasmissione delle offerte di gara.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il soggetto che presiede la gara in caso di malfunzionamento o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà l'opportunità di sospendere la gara.

In merito al funzionamento tecnico del Portale Sardegna CAT, comprese le dimensioni massime dei singoli file caricabili sullo stesso, si rimanda a quanto previsto dal CAT in qualità di gestore del Sistema.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Documentazione Amministrativa;
- Offerta Tecnica;
- Offerta Economica.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all'Offerta Economica dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

La seduta per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà il **giorno 17/03/2023 alle ore: 12:00**. Luogo: Palazzo Comunale, Piazzetta Italo Diana, 1 Sant'Antioco. Eventuali rinvii e aggiornamenti della seduta verranno comunicati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune di Sant'Antioco, in "Amministrazione trasparente", alla pagina <https://trasparenza.comune.santantioco.su.it/L190/> sezione "bandi di gara e contratti".

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della eventuale garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta di qualifica contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione come di seguito specificato:

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Domanda di partecipazione" ed è firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), nella quale la Ditta, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, chiede di partecipare alla procedura in oggetto.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere compilata e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila e da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e dal/dai consorziato/i per il/i quale/i il Consorzio concorre;
- in caso di Avvalimento dalla concorrente e dalla ausiliaria;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale di eventuale procura.

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione fra gli allegati alla documentazione di gara agli indirizzi: <https://www.sardegnacat.it> e <https://comune.santantioco.su.it/> secondo quanto di seguito indicato.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente

dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del DGUE (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e successive modifiche, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1 lettera b-bis, comma 5 lettere c-quater, f-bis ed f-ter del Codice – cfr. punto 17.8.1 v.1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente **compila quanto segue**:

- la **sezione A punto 1)** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. a) e al punto 7.1 lett. b) del presente disciplinare;
- la **sezione C punto 1b)** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 lett. a) del presente disciplinare;
- la **sezione D** per dichiarare il possesso della certificazione di qualità di cui al punto 7.3 lett. b) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato e firmato digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, dall'impresa concorrente e dall'impresa ausiliaria

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'operatore economico presenta nel DGUE un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma.

17.3 GARANZIA PROVVISORIA

Pari € 3.645,00 (o di importo ridotto nelle ipotesi di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016) costituita con le modalità di cui al punto 12 del presente Disciplinare.

La cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema:

– sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D. Lgs. 82/2005 e sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari di impegnare il garante, corredato da autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri di impegnare il garante;

17.4 "PASSOE" RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (www.anticorruzione.it) Servizi ad accesso riservato – AVCPASS secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, con le modalità di cui alle Deliberazioni n. 111 del 20/12/2012 e n.157 del 17/02/2016, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della gara. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Il "PASSOE" rappresenta lo strumento per consentire alla Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti. Si specifica altresì che qualora l'Avcp non renda disponibile per tempo il "PASSOE" la Ditta partecipante dovrà inserire nella "Busta di Qualifica" autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS e produrre successivamente, a semplice richiesta di questo Ente, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito.

17.5 PATTO DI INTEGRITA'

(Da utilizzare il documento allegato agli atti di gara) firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute, (in caso di RTI costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le Ditte, in caso di RTI già costituito dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di Consorzio dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre; in caso di Avvalimento, dovrà essere firmato digitalmente dalla concorrente e dall'impresa Ausiliaria).

17.6 RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DI € 20,00 A FAVORE DELL'ANAC quale contributo dovuto alla stessa in virtù della delibera numero 830 del 21 dicembre 2021 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023.

17.7 (solo per le imprese non esenti da pagamento del bollo) ALLEGARE DOCUMENTO CHE ATTESTI L'AVVENUTO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO INERENTE L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PARI A EURO 16,00 secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del DPR 642/1972:

- assolvimento in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento con modello F24;
- in alternativa il concorrente può acquistare una marca da bollo da euro 16,00 da apporre sulla "dichiarazione di assolvimento dell'imposta" (utilizzare la dichiarazione allegata agli atti di gara) che dovrà essere debitamente compilata, scannerizzata, firmata digitalmente e inserita nella documentazione amministrativa. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il versamento dell'imposta di bollo deve essere effettuata dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

N.B. ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72 l'eventuale mancato assolvimento dell'Imposta di bollo sulle

istanze di partecipazione alla gara non potrà costituire motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione ai sensi del decreto citato.

17.8 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

17.8.1 Dichiarazioni integrative (contenute nella domanda di partecipazione)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettera b-bis, comma 5 lettere c-quater, f-bis ed f-ter del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. esonera espressamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connessione necessari a raggiungere il sistema telematico di trasmissione delle offerte di gara;
6. di accettare espressamente che "La CRC RAS della Regione Autonoma della Sardegna non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa. Conseguentemente, la Regione sarà tenuta indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell'Ente e dei concorrenti derivante dall'utilizzo del sistema informatico";
7. dichiara di accettare il patto di integrità recepito e adottato con Delibera di G.C. n. 77/2016, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) e che è consapevole che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 15.01.2014, reperibile consultabile sul sito internet della stazione appaltante alla sezione "Amministrazione Trasparente - Atti Generali" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9. dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
10. **(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. **(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. indica le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento). Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

13. attesta di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e nel rispetto della normativa vigente in materia.
14. (per gli operatori economici annessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, come novellato dall'art. 2 legge 55/2019, del R.D. 16 marzo 1942, n.267) il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17.8.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

Il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire a sistema nella busta tecnica firmata digitalmente, tante relazioni quanti sono i criteri di valutazione di seguito indicati nella tabella al punto 20.1 del presente Disciplinare redatte secondo le modalità descritte ed aventi il contenuto specificato nella tabella citata.

Le Relazioni contengono una proposta tecnico-organizzativa da svilupparsi in riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 20.1.

Dalla strutturazione delle relazioni medesime dovranno evincersi, in modo chiaro e dettagliato, tutti gli elementi richiesti per l'attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico.

Le Relazioni dovranno essere prodotte in formato PDF agevolmente stampabile con l'uso di stampanti commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Si precisa, inoltre, che le prestazioni dichiarate nell'offerta tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio sono impegnative in ordine all'esecuzione del servizio in appalto.

L'OFFERTA TECNICA NON DOVRÀ RIPORTARE ALCUN RIFERIMENTO, DIRETTO E/O INDIRETTO, ALL'OFFERTA ECONOMICA.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

Le imprese concorrenti devono:

1. **inserire a sistema l'aggio offerto per il servizio** (al netto del ribasso e al netto dell'IVA);
2. **allegare** nella Sezione "Offerta economica" della RdO **l'OFFERTA ECONOMICA** (da redigersi

utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante), compilata in ogni voce e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, riportante l'aggio offerto rispetto all'importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere, al netto del ribasso e al netto dell'IVA.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello riportato nel modulo offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

Nell'offerta economica, ai sensi del dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore deve, **a pena di esclusione, indicare (riferiti ai 3 anni) i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il modulo offerta non può presentare correzioni.

L'imposta di bollo sull'offerta economica è dovuta dal solo operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura di gara, è dovrà essere assolta prima della stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

3. **allegare il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO** a giustificazione della remuneratività dell'offerta presentata. Il Piano economico finanziario e di gestione dovrà essere relativo a tutta la durata della concessione e dovrà dimostrare l'equilibrio economico-finanziario della proposta. Dovrà altresì indicare espressamente l'importo dei costi di sicurezza interni o aziendali e il costo della manodopera.

L'Offerta economica e il Piano Economico – Finanziario sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'Offerta economica e il Piano Economico – Finanziario dovranno essere sottoscritti con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 C(a)
Offerta economica	20 P(a)
TOTALE	100

Il punteggio finale verrà calcolato applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio finale} = C(a) + P(a)$$

Dove:

C(a): punteggio di valutazione attribuito all'offerta tecnica del concorrente (a)

P(a): punteggio di valutazione attribuito all'offerta economica del concorrente (a)

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI E SUB CRITERI								
N°		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE SUB CRITERIO	Punti discr.li max	Punti tab.ri max	Punti tabellari descrizione	Punti Tot.li max
1		MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	30					30
	1.1	Personale impiegato, quantità, relative qualifiche, abilitazioni professionali ed attività specifiche, esperienza nel settore. Si valuteranno con maggiore attenzione i curriculum del personale destinato al comune di Sant'Antioco		Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto.	8			8
	1.2	Struttura organizzativa dell'azienda (logistica, struttura ufficio/i, dotazione strumentale).		Descrizione dei procedimenti di gestione ordinaria di tutte le entrate oggetto del procedimento relativamente alle metodologie e tecnologie impiegate e alle ore di formazione.	5			5
	1.3	Personale addetto dedicato al Comune di Sant'Antioco.		Numero dipendenti che svolgeranno servizio per il Comune di Sant'Antioco. Sarà attribuito un punteggio differente per addetti con oltre 10 anni di esperienza e addetti con meno di 10 anni		6	3 punti per addetto oltre 10 anni - 2 punti per addetto oltre 5 anni 1 punto per addetti con esperienza sotto i 5 anni	6
	1.4	Recapito locale.		Presenza di ufficio sul territorio del Comune di Sant'Antioco o Comuni limitrofi entro i 10 KM		6	presenza sul territorio – 6 punti	6
							presenza in Comuni limitrofi - 1 punti	

	1.5	Apertura Recapito locale.		Giorni di apertura al pubblico del recapito locale.		5	n° 5 giorni apertura - 5 punti n° 4 giorni apertura - 4 punti n° 3 giorni apertura - 3 punti n° 2 giorni apertura - 1 punt N° 1/0 giorni apertura - 0 punti	5
2		MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	13					13
	2.1	Portale con accesso dedicato per i contribuenti.		Possibilità per i contribuenti di visualizzare la propria posizione completa e aggiornata tramite sito web.		3	SI - punti 3 NO - punti 0	3
	2.2	Accesso dedicato tramite sito web al personale Uffici Comune di Sant'Antioco.		Possibilità di accedere agli archivi con visualizzazione della posizione completa dei contribuenti del Comune di Sant'Antioco.		5	SI - punti 5 NO - punti 0	5
	2.3	Analisi e verifica delle informazioni presenti sul sito istituzionale del comune di Sant'Antioco in relazione al canone patrimoniale e proposta di miglioramento delle informazioni ivi contenute con redazione di format e modulistica da pubblicare sul sito comunale.				5	SI - max punti 5 NO - punti 0	5
3		Modalità di contrasto all'evasione e all'abusivismo, indicando, in particolare, gli strumenti di controllo, la periodicità delle rilevazioni sul territorio dei cespiti soggetti a tributo, le procedure di segnalazione all'Amministrazione comunale	22					22
	3.1	Verifiche periodiche sul territorio.		Verifiche sul territorio ed invito al contraddittorio da inviare al contribuente.		3	verifiche semestrale - n° 3 punti	3
							verifiche annuale - n° 1 punti	
	3.2	Solleciti di pagamento ai contribuenti prima dell'emissione degli avvisi di accertamento		Tempi di emissione dei solleciti con invito ad effettuare il ravvedimento operoso.		3	dopo 30 giorni entro 60 - n° 3 punti dopo 61 giorni entro 90 - n° 2 punti oltre 90 - 1 punto	3
	3.3	Piano di recupero dell'evasione		Descrizione delle metodologie proposte in merito agli obiettivi generali di progetto, gli strumenti utilizzate per la raccolta dei dati sul territorio, l'utilizzo degli strumenti deflattivi e le procedure di facilitazione rivolte ai contribuenti.	4			4

	3.4	Strumenti di monitoraggio.		Descrizione degli strumenti di monitoraggio di progetto e delle iniziative poste in opera dall'appaltatore finalizzate alla condivisione degli obiettivi dell'Ente esposti nel Capitolato.	3			3
	3.5	Gestione riscossione precoattiva.		Verranno valutate le caratteristiche del servizio di riscossione precoattiva e le proposte finalizzate all'incremento delle performance di incasso.	5			5
	3.6	Contenzioso tributario.		Verrà valutato l'iter procedurale inerente la gestione del contenzioso tributario.	4			4
4		proposta di miglioramento nel rapporto con il Comune finalizzata sia a proposta miglioramento del servizio di gestione del CUP e/o di affiancamento al servizio tributi comunale	12					12
		Servizi aggiuntivi non richiesti come obbligatori nel Capitolato tecnico finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di progetto.			5			5
		Servizi aggiuntivi non richiesti come obbligatori nel Capitolato tecnico ma finalizzati ad un supporto operativo per il servizio tributi del comune inteso in senso ampio			7			7
5		RATING DI LEGALITA'	3					3
	5.1	Rating di legalità (assegnato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non ancora scaduto alla data di presentazione della domanda di partecipazione)		Varrà valutato il possesso del rating di legalità attribuito al concorrente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.	3		Mancato possesso 0	3
							per possesso con una stelletta 1	
							per possesso con due stellette 2	
							per possesso con tre stellette 3	

Ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 40** punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti variabili da zero a uno sono attribuiti da ciascun commissario discrezionalmente secondo la seguente griglia di giudizi:

GIUDIZIO SINTETICO DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Eccellente	1
Ottimo	0,9

Molto buono	0,8
Buono	0,7
Discreto	0,6
Sufficiente	0,5
Quasi sufficiente	0,4
Insufficiente	0,3
Molto insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,1
Non valutabile	0

La Commissione procederà quindi al calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari arrotondata alla seconda cifra decimale. La media ottenuta, moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile, determinerà il punteggio specifico per ogni singolo criterio, secondo la formula di seguito indicata:

punteggio = media coeff. X punteggio massimo attribuibile

I punteggi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Quanto ai criteri di valutazione con punteggio predeterminato automaticamente sulla base della presenza, parziale presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto, la commissione attribuirà il punteggio predefinito nella stessa tabella di cui al punto 20.1. per ogni singolo criterio, tenendo conto dell'offerta presentata.

20.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e dei punteggi tabellari predeterminati automaticamente sulla base della presenza, parziale presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a): indice di valutazione dell'offerta (a)

n: numero degli elementi di valutazione

W_i: coefficiente ponderale massimo attribuito all'elemento di valutazione i-esimo (punteggio massimo attribuibile per singolo elemento di valutazione)

V(a)_i: coefficiente variabile tra 0 e 1 della prestazione dell'offerta rispetto all'elemento di valutazione i-esimo

Σn: sommatoria.

I punteggi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari ottenuti dall'offerta del singolo concorrente. Pertanto, il punteggio totale attribuito all'Offerta tecnica del concorrente è data dalla somma del punteggio ottenuto dall'applicazione della suddetta formula relativamente ai criteri di valutazione discrezionali e dei punteggi ottenuti per i criteri di valutazione tabellari.

20.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

In relazione all'aggio offerto da ciascun concorrente, la Commissione attribuirà il punteggio che risulterà dalla applicazione della seguente formula:

$$P_i = P_{max} * (A_{min} / A_i)$$

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio massimo attribuito all'offerta economica (= 20 PUNTI)

A_{miv} = aggio più basso offerto per il servizio (al netto del ribasso e al netto dell'IVA) tra quelli offerti dai concorrenti

A_i = aggio offerto dal concorrente i-esimo

21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

La **prima seduta** avrà luogo il giorno **17/03/2023 alle ore 12:00** presso Comune di Sant'Antioco, Piazzetta Italo Diana, 1.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico <https://comune.santantioco.su.it/> in "Amministrazione trasparente", alla pagina <https://trasparenza.comune.santantioco.su.it/L190/> sezione "bandi di gara e contratti".

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito informatico www.comune.Sant'Antioco.su.it/ in "Amministrazione trasparente", alla pagina <https://trasparenza.comune.santantioco.su.it/L190/> sezione "bandi di gara e contratti" e sul Sardegna CAT.

Il Seggio di gara, nella prima seduta, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

c redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; di attivare la procedura di soccorso istruttorio;

La Stazione Appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

La prosecuzione della gara è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Commissione Giudicatrice potrà lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

23 APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE E ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta in cui si procederà all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma del Sardegna CAT e rese note sul sito informatico www.comune.Sant'Antioco.su.it in "Amministrazione trasparente", alla pagina <https://trasparenza.comune.santantioco.su.it/L190/> sezione "bandi di gara e contratti".

La commissione giudicatrice procede all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica

della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le eventuali formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente la commissione darà atto dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

24 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto eventuale della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice – o dal RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, procede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Prima dell'aggiudicazione, il RUP procede, ai sensi dell'art. 95, comma 10, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del lavoro e

delle Politiche sociali.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario stipulerà anche la polizza RC con le modalità di cui all'art. 10 del capitolato.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € **585,01**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26 ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni.

Salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 53, l'accesso agli atti del procedimento è consentito, presso il Servizio Protocollo Piazzetta Italo Diana, 1 – 09017 Sant'Antioco. Si fa presente che laddove la richiesta di accesso riguardi informazioni che contengano dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 184/2006.

Si fa inoltre presente, che ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 5 lett. a), l'impresa concorrente ha l'obbligo di indicare nel "Modello di dichiarazione segretezza contenuti tecnico commerciali" le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali (e dunque

sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento). A tal fine dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta.

Qualora l'impresa concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso nel modulo di dichiarazione, oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679/20, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e nel rispetto della normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 ter del D.Lgs. n. 82 del 28.2.2005 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione digitale

LAI BEATRICE

Firmato digitalmente da LAI
BEATRICE
Data: 2023.02.24 12:36:57
+01'00'